

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Adempimenti. Fattura esclusa dall'applicazione della scissione dei pagamenti nei casi in cui non c'è imposta non è dovuta

Lo split payment trova le eccezioni

Fuori dal meccanismo le operazioni in reverse charge e con regimi speciali

FOCUS



Benedetto Santacroce

Con l'ingresso delle società nel perimetro dello split payment si estendono a dismisura le operazioni escluse dallo specifico regime e i fornitori (imprese e professionisti) sono costretti ad identificare le singole ipotesi per fatturarle e gestirle separatamente.

I principi fondamentali che informano il meccanismo della scissione dei pagamenti sono identificabili nel fatto che il debitore dell'imposta resta sempre e comunque il fornitore e che il cliente (Pa o società controllata o società quotata al Ftse Mib) deve versare l'imposta all'erario invece che al suo cedente/prestatore. Da questi principi discende che la fattura è fuori dal regime dello split payment

tutte le volte che l'operazione non ha imposta o l'imposta non è dovuta (operazioni non imponibili o esenti), ovvero il debito è in capo al cliente (ad esempio in tutte le ipotesi di reverse charge) ovvero nei casi in cui la fattura non espone l'Iva ovvero quando l'imposta è esposta ma è soggetta a regole di forfettizzazione.

È chiaro che queste ipotesi con l'estensione alle società private del meccanismo della «scissione dei pagamenti» divengono molto più ricorrenti creando al fornitore più di un problema applicativo.

Operazioni non imponibili

In questa categoria di operazioni vi rientrano per natura tutte le ipotesi in cui l'imposta non è dovuta perché l'operazione non è soggetta ad imposta ovvero la cessione o la prestazione non è imponibile (si pensi a tutte le operazioni essen-

ti poste in essere da intermediari finanziari ovvero le operazioni esenti di cui all'articolo 10 del Dpr 633/1972. Tra queste si ritiene, però, che vi rientrino anche le operazioni per le quali la non imponibilità derivi anche da meccanismi operativi. Si pensi, ad esempio, a tutte le operazioni che sono non imponibili perché il cliente invia al fornitore una lettera d'intenti collegata a un plafond disponibile al cliente. Questa ipotesi è tipica, ad esempio, per la maggior parte delle società quotate che sono rientrate dal 1 luglio scorso tra i soggetti sottoposti allo split payment.

Inoltre tra le operazioni senza imposta sono ricomprese anche le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore (quali ad esempio - come evidenziava la circolare 15/E/2015 - i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trat-

tene direttamente il corrispettivo spettante riversando all'ente un importo netto.

Debito Iva sul cliente

Tra queste operazioni rientrano, certamente, gli acquisti intracomunitari ovvero gli acquisti di beni in Italia da non residente o le prestazioni internazionali ricevute.

Un'ipotesi, però, da ricordare perché ormai di ampia portata è quella in cui l'operazione interna è soggetta a reverse charge. In effetti, l'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 annovera una serie di operazioni in cui il debito d'imposta si sposta dal cedente al cessionario. Si pensi a tutte le ipotesi di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici; ovvero le prestazioni di servizio nei subappalti nel settore edile; ovvero le cessioni di energia, di telefoni cellulari o di computer.

In tutti questi casi passando il debito sul cliente lo split payment non opera, a meno che il cliente (amministrazione pubblica o ente non commerciale) acquisti il bene o il servizio nell'ambito istituzionale.

Regimi speciali

Sono da considerarsi escluse dallo split payment anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l'imposta non è esposta, ma compresa: quali operazioni sottoposte ad un sistema monofase di applicazione dell'imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); operazioni sottoposte al regime del margine ovvero le fatture delle agenzie di viaggio. Oppure operazioni in cui l'imposta è esposta, ma con criteri forfettari (regime speciale agricolo ovvero il regime delle associazioni sportive dilettantistiche).

L'audizione. Banche

Allarme Abi: il sistema comporta più oneri

Lo split payment semplifica il processo di accertamento da parte del fisco ma impone maggiori oneri di compliance alle imprese. Questa è la posizione dell'Abi che ieri, in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, ha chiesto una consultazione preventiva nella formazione delle nuove norme destinate a imporre incombenze alle banche in tema fiscale.

Secondo il vicedirettore generale, Gianfranco Torriero, il meccanismo dello split payment da un lato semplifica il processo di accertamento ma dall'altro comporta «un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate, con pesanti ricadute in termini di maggiori oneri di compliance».

Torriero ha anche chiesto l'introduzione di uno «Statuto degli intermediari» che preveda un «tempo adeguato» per l'allestimento dei processi amministrativi e informativi necessari.

Tra gli altri punti sollevati dal vicedirettore Abi c'è anche la compatibilità degli adempimenti rispetto al contesto operativo, il contenimento dei costi e il ripensamento degli aspetti sanzionatori.

Successioni e donazioni. Se non c'è rivendita

Stop allo sconto a chi ha comprato la «prima casa»

Angelo Busani

Chi acquista la «prima casa» con compravendita può beneficiare della relativa agevolazione fiscale (imposta di registro al 2% o Iva al 4%) anche se è proprietario (in altro Comune) di un'abitazione acquisita per donazione o successione ereditaria utilizzando l'agevolazione «prima casa» che la legge concede agli acquisti a titolo gratuito (abbattimento a 200 euro ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale, senza incidere sull'imposta di successione-donazione). Non viceversa: chi sia proprietario (in altro Comune o nello stesso Comune) di un'abitazione a seguito di un contratto di compravendita per il quale sia stata domandata l'agevolazione «prima casa», non può acquisire un'altra casa, per successione o donazione, con l'agevolazione «prima casa» disposta per gli acquisti a titolo gratuito.

Parziale soddisfazione: chi acquista, con donazione, una «prima casa» avendo già beneficiato dell'agevolazione per un precedente acquisto a titolo oneroso, ha tempo un anno dopola donazione per alienare la casa precedentemente acquistata con atto a titolo oneroso. Non deve, cioè, necessariamente venderla prima del nuovo rogito. Questo quanto l'agenzia delle Entrate afferma nella risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017.

Il puzzle che è necessario comporre quando si incrociano l'agevolazione «prima casa» propria degli acquisti gratuiti (successioni e donazioni) e quella concessa negli acquisti a titolo oneroso presuppone di sapere che:

- la legge agevolativa degli acquisti onerosi (contenuta nell'articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr 131/1986) non pone il precedente acquisto agevolato a titolo gratuito tra le situazioni al

cui ricorrere l'agevolazione dell'acquisto oneroso non si rende concedibile (in sostanza, se ho beneficiato della «prima casa» in una precedente donazione, ora posso comprare con l'agevolazione «prima casa», in diverso Comune, un'altra abitazione);

- la legge agevolativa degli acquisti a titolo gratuito (la legge 342/2000, articolo 69) impedisce il beneficio fiscale a chi sia già proprietario di altra abitazione acquistata a titolo oneroso avvalendosi dell'agevolazione «prima casa» (se quindi sono proprietario di una abitazione comprata con l'agevolazione «prima casa» non

BLOCCO A SENSO UNICO

La legge vieta il bonus sulla casa ereditata quando se ne possiede già una ma lo permette se, avendo ereditato una prima casa, ne viene comprata un'altra

posso ottenere l'agevolazione «prima casa» quando ricevo una donazione o una eredità).

In quest'ultimo caso, se è prevista la donazione di un'abitazione, non resta che pensare a una alienazione della casa «preposseduta». Fino al 31 dicembre 2015, questa alienazione doveva necessariamente intervenire prima del nuovo acquisto a titolo gratuito.

Invece, dal 1° gennaio 2016, con la novità normativa (legge 208/2015, articolo 1, comma 55), è possibile che l'alienazione della casa preposseduta avvenga entro un anno dal nuovo acquisto; quindi, in vista di tale alienazione, si può beneficiare del bonus «prima casa» anche se nel patrimonio dell'acquirente sia ancora presente un bene acquisito con il beneficio fiscale.

I cessionari. Le caratteristiche del regime civilistico

Pa, la contabilità fa la differenza

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

Lo split payment per le Pa e le società che entrano nel particolare regime modificano sostanzialmente l'impostazione contabile che risentono delle regole di gestione: in particolare tali differenze sono evidenti per le differenze che esistono fra Pa in regime di contabilità finanziaria e Pa e società in regime di contabilità civilistica.

Il regime più frequente è quello della contabilità civilistica. In particolare, le Pa e le

società in questo regime:

- per le fatture di acquisto necessarie ai fini istituzionali (per le Pa), la rilevazione del costo per natura dovrà comprendere anche l'Iva, che non è detraibile per carenza del presupposto soggettivo Iva, che verrà pagata direttamente all'erario, mentre il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per l'ammontare imponibile) ed erario (per l'ammontare dell'Iva) o con un automatismo o una rilevazione di giroconto;
- per fatture di acquisto relative

all'attività commerciale (per Pa e società), la rilevazione del costo per natura sarà limitata all'imponibile ed alla parte di Iva non detraibile, per presenza di specifiche disposizioni in materia di limitazione oggettiva della detraibilità Iva; la rilevazione dell'Iva detraibile acquisti rimarrà nell'apposito conto di contabilità Iva c/acquisti per essere detratta dal debito Iva derivante dalle attività commerciali nel conto Iva c/vendite; anche in questo caso il debito in stato patrimoniale dovrà essere sdoppiato fra fornitore (per

l'ammontare imponibile) ed erario (per l'ammontare dell'Iva);

- su tutte le fatture di acquisto (istituzionali e commerciali indifferenziate), come detto, con automatismo o con apposito giroconto contabile, è necessario procedere alla chiusura dal singolo fornitore con giroconto in contabilità dell'ammontare dell'Iva in un conto debiti dedicato, ad esempio «Debiti Iva split payment»; su tale posta verrà emesso uno o più ordinativi per il pagamento dell'Iva all'erario.

Registri

In merito ai registri, anche in riferimento alla nuova disci-

plina, per gli acquisti relativi all'attività istituzionale delle Pa non risulta fra gli obblighi la tenuta di un apposito registro, anche se questo potrebbe essere utile per consentire le attività di controllo sia interno che esterno.

Per la gestione Iva dell'attività commerciale e delle attività istituzionali derivanti da acquisti esteri (intra ed extra-Ue), le novità del regime split non comportano variazione, sia per le Pa che per le società rispetto alle ordinarie attività contabili.

quotidianofisco.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

Guardiamo al futuro.

Verso un futuro migliore per tutti. Perché noi in Bristol-Myers Squibb ci impegniamo a scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci che aiutino pazienti affetti da gravi malattie. Una passione vera che guida il nostro lavoro e ci spinge a perseguire importanti risultati. I nostri successi si misurano grazie alla differenza che facciamo nella vita dei pazienti. È questo il nostro riconoscimento più grande.



Bristol-Myers Squibb

bms.it